

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

proc. 34/2019 R.G. Proc. Fed.
proc. 34/2019 R.G. Coni
proc. 37/2019 R.G. Trib. Fed.

decisione n.03 del 07/01/2020
depositata il 13 gennaio 2020

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa	presidente
Avv. Marco Baliva	componente
Avv. Antonio Devoto	componente relatore

con l'assistenza della Segretaria Federale Dott.ssa Carla Nappi nella seduta del giorno 7 gennaio 2020 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti dello

INCOLPATO

ESPOSITO Carlo

per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 8 dello Statuto Federale, nonché degli art.1, commi 1, 3, lett. b), 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, *per aver paragonato, in un post sulla pagina Facebook di Romacorre, il Bonfiglio ad un noto omicida ed accusandolo di essere un atleta dopato con le seguenti frasi: “...Ve lo ricordate Pietro Maso? Quello che ammazzò entrambi i genitori e non perché era pazzo: per soldi. È uscito da pochi anni dopo averne trascorsi 27 dietro le sbarre. Si è sposato, ha un lavoro. Dite che può fare concorso in polizia? No eh? E allora perché continuate a invitare alle gare gente che è stata squalificata per DOPING?”; nonché per avere affermato, in un video in data 12.2.2019 sul sito internet e sulla pagina Facebook di Romacorre.it, nei confronti del Sig. Marco Bonfiglio, che lo stesso fosse un atleta dopato e che avesse mentito circa l'assunzione di un medicinale poi risultato dopante, e per aver accusato il Bonfiglio di essere un bugiardo usando frasi ironiche e sarcastiche del tenore: “..il sapore è quello di una stronzata”;*

In un luogo imprecisato il 12.02.2019 ed il 19.07.2019

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire **ESPOSITO Carlo** per violazione dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia del CONI.

Fissata e ritualmente comunicata l'udienza disciplinare in data 25 novembre 2019, rinviata per rinnovo notifica al 7 gennaio 2020, comparivano per la Procura Federale il procuratore Federale Dott. Alfredo Montagna ed i Sostituti Avv. Alessandra Battisti e Avv. Cristina Fanetti.

L'incolpato non era presente in aula, né risulta agli atti alcuna memoria difensiva inviata dal medesimo.

La Procura Federale chiedeva la sanzione della squalifica pari a giorni 60.

Il Tribunale Federale si riservava il deposito della sentenza.

Nel merito codesto organo giudicante per quanto concerne espressioni, frasi, concetti e quant'altro espresso su Facebook e su qualunque altro *social network* rivolte da uno o più tesserati nei confronti di altro tesserato, ritiene che, avuto riguardo al tenore di tali affermazioni, al contenuto, al contesto in cui sono state utilizzate, allo strumento di diffusione e alle finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore), le stesse,

tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, debbano sfociare, come nel caso di specie, in una vera e propria denigrazione; né può sostenersi che si versi nell'esercizio del diritto di critica che, per potersi definire "legittimo", non può scadere in espressioni e commenti maldicenti, il cui contenuto ecceda i confini di una leale valutazione, tali cioè che l'ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, avverta come offensivi e indecorosi per il soggetto o l'istituzione cui sono indirizzati.

La prova dell'illecito commesso è documentale, non contestata e, pertanto, pienamente utilizzabile nel giudizio *de quo* ai fini del decidere.

In tema si evidenzia che l'**art.1 del Regolamento di Giustizia** stabilisce che : "Tutti gli affiliati, associati e tesserati FIDAL come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.

L'**art 2. del Regolamento di Giustizia** stabilisce, inoltre, che: "Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.

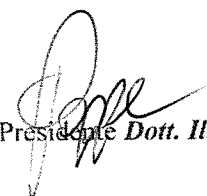
Difatti, deve ritenersi che tutti i tesserati debbano conoscere le norme Federali e che certamente, attesa tale conoscenza presunta *iuris et de iure*, debbano valutare il disvalore del loro comportamento alla stregua di qualsiasi norma sportiva vigente. **L'art. 1, co. 2 del Reg. di Giustizia FIDAL** in proposito stabilisce che: " L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto".

Va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell'**art. 7 del Regolamento di Giustizia** il quale prevede che: "l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".

Il Tribunale Federale, all'esito del dibattimento, esaminati gli atti ed i documenti depositati dalla Procura Federale ritiene congruo applicare ad **ESPOSITO Carlo** la sanzione della **squalifica** pari a giorni 60.

P.Q.M.

il Tribunale Federale:
condanna **ESPOSITO Carlo** alla **squalifica** di giorni 60.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2020
Il relatore **Avv. Antonio Devoto**


Il Presidente **Dott. Ilio Poppa**

La Segretaria Federale **Dott.ssa Carla Nappi**